

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 962

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BIANCHI CLERICI**

Disposizioni per l'istituzione dell'Ateneo di Romagna

Presentata il 21 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — È necessario rendersi conto dell'importanza di rendere autonoma l'università della Romagna per ridare lustro alla tradizione culturale che da sempre ha caratterizzato il territorio in questione.

In questo momento in Romagna esistono soltanto sedi decentrate dell'università di Bologna, e ciò crea numerosi problemi sul piano del prestigio culturale della zona geografica e soprattutto per quanto concerne l'organizzazione pratica della esistente sede decentrata. I docenti sono infatti costretti a dividersi tra le due sedi dell'università dando vita ad un assenteismo e ad un lassismo esasperati nei confronti delle secondarie sedi di Ravenna, di Forlì, di Cesena e di Rimini. Una università per essere « di serie A » necessita di docenti e in Romagna di docenti non ce ne sono perché abitano, vivono e operano a Bologna. A Bologna lavorano molti docenti provenienti da altre città, ma

di questi il 75 per cento vive a Bologna arricchendo quel contesto socio-culturale. Al contrario, solo il 7-8 per cento dei docenti delle università romagnole provenienti da altre città vive in Romagna, tutti gli altri abitano altrove, per lo più a Bologna. L'università bolognese elargisce 8 milioni di lire all'anno a titolo di rimborso spese a quei docenti che da Bologna vengono in Romagna. In cambio tali docenti devono fare un certo numero di ore tra lezioni, esami e ricevimento di studenti. L'università non si mostra sicuramente troppo fiscale nel controllo del numero di ore lavorative effettuate e ciò determina un notevole scadimento qualitativo dell'università stessa. Questa situazione danneggia innanzitutto gli studenti, i quali però non protestano per due motivi: il primo è che gli studenti di oggi non sono più un corpo compatto, per cui nessuno vuole organizzare una campagna contro l'assenteismo dei docenti; il secondo è che,

in fondo, ai fini di una buona media per quanto riguarda i voti, ai discenti va bene tale situazione (anzi, va meglio così), sanno, infatti, che la loro « connivenza » sarà premiata da esami più facili, voti più alti e possibilità di personalizzare le date degli esami.

Le altissime percentuali di laureati con un punteggio di 110 non sono indice del fatto che in Romagna si laureino studenti migliori che altrove, ma sono indice del fatto che tale università dequalifica se stessa e i suoi studenti. È doveroso, per tali motivi, fare in modo che l'università della Romagna sia definitivamente resa autonoma.

Tale esigenza è messa in evidenza anche dagli studi fatti dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e dalle Commissioni parlamentari permanenti competenti, che hanno evidenziato i

disagi di molti atenei italiani per le condizioni di sovraffollamento, in termini di numero di studenti, in cui si trovano ad operare. Ciò va a totale discapito della qualità degli insegnamenti svolti. Inoltre si ricorda che il sovraffollamento dell'ateneo di Bologna è, tra l'altro, riconosciuto dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1998. Ma nonostante il citato decreto sia oramai datato di tre anni ancora nulla si è concretizzato nel versante del fattivo riconoscimento dell'autonomia dei siti universitari ora presenti, cioè quelli di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini. La presente proposta di legge vuole dare certezza che ciò, in concreto già riconosciuto, sia realizzabile in tempi brevi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli Atenei interessati, è autorizzato a provvedere alla separazione organica delle sedi distaccate di Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena dell'università di Bologna al fine di rendere le predette sedi Ateneo autonomo della Romagna.

2. Per la realizzazione di opere infrastrutturali e viarie nella sede dell'Ateneo della Romagna sono autorizzati limiti di impegno decennali rispettivamente di lire 2 miliardi per il 2001 e di lire 5 miliardi per il 2002.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2 miliardi per il 2001 e a lire 5 miliardi per il 2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0026340